

divieto di nuove inclusioni ex art. 1 comma 605 della legge n. 296/2006, la domanda di reinserimento risultava tardiva e inammissibile;

letto il reclamo proposto avverso la predetta ordinanza;
accoglie il reclamo per le motivazioni che seguono.

Occorre premettere che i ricorrenti sono stati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento sin dall'anno scolastico 2006/2007, dopo, quindi, l'entrata in vigore dell'art. 1 comma 605 della legge n. 296/2006, che ha introdotto un nuovo sistema di reclutamento dei docenti, che ha reso non più modificabili le graduatorie, ponendo il divieto di nuove inclusioni, diversamente dal passato, quando si consentivano nuovi inserimenti e si richiedeva ai docenti già iscritti la presentazione di una domanda di permanenza nelle graduatorie:

“Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria.”.

L'art. 1 comma 1 bis del d.l. n. 97/2004, convertito nella legge n. 143/2004, trova ragion d'essere soltanto nel preesistente sistema di reclutamento dei docenti attraverso le graduatorie permanenti, che richiedevano, innanzi tutto, la presentazione di una domanda del docente già iscritto nelle graduatorie, avente ad oggetto il suo interesse alla permanenza nelle stesse graduatorie:

“Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 40 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento delle graduatorie”.

Le graduatorie permanenti potevano, quindi, presentarsi diverse all'inizio di ogni anno scolastico, includendo nuovi docenti nel frattempo



abilitatisi all'insegnamento ed escludendo docenti già iscritti che non avessero presentato domanda di permanenza:

“La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi”.

Si trattava, comunque, di una cancellazione provvisoria, poiché il docente sarebbe potuto essere reinserito nelle graduatorie permanenti negli anni successivi, recuperando il punteggio maturato all'atto della cancellazione:

“A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione”.

Orbene, non essendo più previsto l'inserimento di nuovi docenti dopo l'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2006/2007 e successivi, non può più trovare applicazione una norma che consentiva la formazione di graduatorie nominative sempre diverse all'inizio di ogni anno scolastico, anche per effetto di cancellazioni e reinserimenti, né è consentito continuare ad applicare norme relative a graduatorie che, con effetto dell'entrata in vigore della legge n. 296/2006, sono state “trasformate” in graduatorie ad esaurimento, immodificabili nominativamente e soltanto aggiornabili in base al punteggio eventualmente maturato dai docenti nel corso degli anni.

Vi è, inoltre, da osservare che, anche se si dovesse continuare ad applicare l'art. 1 comma 1 bis del d.l. n. 97/2004, convertito con la legge n. 143/2004, non potrebbe essere escluso il reinserimento dei ricorrenti nella GAE per il triennio 2014-2017, poiché non si verterebbe in ipotesi di nuove inclusioni rispetto a quelle fissate all'inizio dell'anno scolastico 2006/2006, né si potrebbe applicare una norma preesistente al nuovo sistema di reclutamento dei docenti soltanto nella parte in cui si prevede la cancellazione provvisoria da una graduatoria, ma non anche in quella che ne prevede il reinserimento.

Devesi, pertanto, disapplicare il decreto ministeriale n. 235 del 1° aprile 2014 che, essendo stato emanato per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo, non poteva escludere le domande presentate da docenti già iscritti nelle graduatorie medesime, ritenendosi illegittima la loro cancellazione



definitiva dalle stesse graduatorie per non avere presentato ogni anno successivo allo loro iscrizione domanda di permanenza nelle graduatorie.

Di conseguenza, debesi dichiarare il diritto dei ricorrenti al reinserimento nelle GAE per il triennio 2014/2017, anche in considerazione del grave pregiudizio che verrebbero a sopportare per il ritardo della decisione di merito (esclusione dalle immissioni in ruolo e dalle supplenze annuali).

Le spese dell'intero procedimento seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 669 terdieces c.p.c.,
accoglie il reclamo e, per l'effetto, disapplicato il D.M. n. 235/2014 in parte qua, dichiara il diritto dei reclamanti ad essere reinseriti nelle graduatorie ad esaurimento per la provincia di Lecce per il triennio 2014/2017, con recupero dell'intero punteggio maturato dalla data di cancellazione;

condanna il MIUR al pagamento, in favore dei reclamanti, delle spese dell'intero procedimento, che liquida in € 1.647,00, di cui € 147,00 per spese, oltre spese forfettarie, IVA e CAP, con distrazione in favore dell'avv. Simona Manca.

Lecce, 19 novembre 2015

Il Presidente Sezione Lavoro
(dott. Mario Benfatto)

